



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da Anna Visciotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ausl Teramo, Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Simone De Santis, Valeria Capuani, Luigi Giuliano, Fiore Eustorgio, Erminia Sparano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

1) della deliberazione n. 1038 del 31.05.2022, con la quale l'Asl di Teramo, in persona del direttore generale p.t., ha approvato le graduatorie di merito delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-l'Aquila e ha dichiarato n. 10 vincitori, relativamente all'Asl di Teramo, nel

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, non ancora pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi del comma 6 dell'art. 18 Dpr. n. 220 del 2001, per come dato atto nella deliberazione sopracitata, già pubblicata, invero, dall'Asl di Teramo nella sezione Concorsi ed Avvisi del suo sito istituzionale, al seguente collegamento ipertestuale [https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1038-del-](https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1038-del-31.05.2022.pdf)

31.05.2022.pdf, quale atto conclusivo della procedura concorsuale, nonché delle stesse graduatorie di merito, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

2) del bando pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> serie speciale, concorsi n. 30 del 16/04/2021, nella parte di interesse, e specificatamente nella parte in cui al punto 2. Requisiti specifici e generici di ammissione al concorso prevedeva che “Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione, generali e specifici appresso indicati: [...] b) Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche” e nella parte in cui non prevede alcuna clausola inerente l'equipollenza/equivalenza tra titoli;

3) della deliberazione n. 0776 del 15 Aprile 2022, in riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila, con la quale veniva sciolta negativamente la riserva, espressa con deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021, nei confronti di n. 14 candidati, tra cui parte ricorrente, distinti per specifiche Aziende sanitarie, di cui n. 6 per l'Azienda USL di Teramo, n. 4 per l'Azienda sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 4 per AUSL di Lanciano Vasto e Chieti, limitatamente alla

non ammissione della ricorrente;

4) della comunicazione di non ammissione trasmessa a mezzo pec dalla P.a. resistente in data 20.04.2022 nei riguardi della ricorrente;

5) della deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021 con la quale venivano ammesse con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione, distinte per azienda destinataria, con esplicita riserva da parte dell'Azienda sanitaria di Teramo di procedere, in una fase successiva, alla valutazione delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione sui requisiti generici e specifici da parte dei candidati che avrebbero superato la prova scritta, ove necessario e nella parte di interesse;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi: se necessario, la Deliberazione n. 1953 del 7/12/2020 con la quale veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila: n. 10 da destinare alle esigenze operative dell'AUSL di Teramo; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'ausl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'Ausl di Lanciano Vasto e Chieti, nella parte di interesse, nonché il verbale del 12.04.2022, assunto al protocollo dell'Ente con nota n. 0046612, con il quale la Commissione ha stilato la graduatoria di merito, sebbene allo stato sconosciuto;

e/o per la disapplicazione della clausola del bando inerente i requisiti specifici di ammissione, nella parte in cui non si prevede equipollenza/equivalenza tra il titolo della ricorrente e quelli ivi indicati;

per la declaratoria di illegittimità della riserva espressa sui titoli per come intesa dalla P.a. resistente;

per l'accertamento dell'illegittimità del modus operandi della resistente e, in particolare, sulle modalità di esclusione dal concorso nei confronti di parte ricorrente, attuate in difformità rispetto ai riferimenti normativi attualmente vigenti

nella disciplina concorsuale, cui peraltro il bando si riferisce, nonché per non aver tenuto in considerazione nel suddetto bando il principio di equipollenza/equivalenza tra titoli accademici, cristallizzato, ormai, da diverse norme imperative nel nostro ordinamento giuridico;

per la condanna della Pa resistente a considerare idonea la ricorrente e, per l'effetto, disporre il suo inserimento nella graduatoria di merito in qualità di idonea, secondo punteggi, riserve ed eventuali titoli di preferenze rispettivamente conseguito e dichiarato.

in subordine, con condanna della P.a. ex art. 30 cpa a risarcire i danni subiti e subendi da parte della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e la richiesta di notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, in relazione allo stato del procedimento ed alla predetta richiesta di notifica per pubblici proclami, che non vi sono prove circa la sussistenza dell'assoluta ed irreparabile urgenza che sia tale non consentire di attendere fino alla competente sede cautelare, anche in relazione alla introduzione di numerosissimi altri gravami diretti avverso la medesima procedura.

Considerato altresì che, eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno invece ritenere necessario accogliere l'istanza di notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'Azienda Sanitaria Asl 01 intimata:

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .
2. Dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.  
Fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 5, la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 13 luglio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in L'Aquila il giorno 23 giugno 2022.

Il Sottoscritto Avv. Danilo Granata, quale difensore di parte ricorrente

ATTESTA  
che la copia informatica allegata contenente il decreto cautelare n. 114-2022  
emesso dal TAR Abruzzo - L'Aquila Sez. I è conforme all'originale digitale da cui  
è estratto.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.